

19 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

## Contributo a fondo perduto: incasso di acconti per merce da consegnare

Autore: **Sandra Pennacini**

La determinazione del “fatturato” di aprile 2020 e aprile 2019 sta sollevando numerosi dubbi, probabilmente per la necessità di doversi confrontare con un concetto tutto sommato “nuovo”, ovvero il fatturato, che non corrisponde né al volume d'affari IVA né all'ammontare dei ricavi.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare già in precedenza – salvo il caso delle aziende che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e di quelle ubicate in Comuni già in stato emergenziale prima del Covid – per accedere al contributo è necessario:

1. aver conseguito ricavi o compensi nell'esercizio precedente inferiori a 5 milioni di euro;
2. aver subito una contrazione del fatturato/corrispettivi nel mese di aprile 2020, tale che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Ricordiamo ancora una volta che per quanto riguarda il punto 1) – i 5 milioni di euro – occorre confrontarsi con la determinazione dei ricavi o compensi dell'anno precedente, e quindi tenere in considerazione, a seconda del contribuente, i diversi criteri di competenza, piuttosto che di cassa effettiva o virtuale.

Superato l'ostacolo del punto 1), nell'approcciare il punto 2) occorre **dimenticarsi** di ogni considerazione di **carattere reddituale** ed entrare invece nell'ottica IVA e più precisamente nel concetto di **effettuazione dell'operazione ai fini IVA**.

Ciò al fine di determinare il fatturato, che in numerosi casi si discosta dai ricavi, soprattutto in presenza di soggetto tenuto a rispettare il principio della competenza (contabilità ordinaria).

**Le operazioni da considerare** - L'elenco delle operazioni da tenersi in considerazione nella determinazione del fatturato è ben specificato nelle istruzioni alla compilazione dell'istanza. Si tratta di:

- **tutte** le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile. Overo di tutte le fatture immediate avente data **aprile**, meno quelle differite avente data aprile ma riferite ad operazioni effettuate a marzo, più quelle differite avente data maggio ma riferite ad aprile. **Comprese le fatture emesse per cessioni di beni ammortizzabili;**
- note di variazione di cui all'art. 26 DPR 633/72 datate aprile;
- corrispettivi conseguiti dai commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 DPR 633/72 (al netto di IVA).

Per esigenze di semplificazione, nei casi di ventilazione o applicazione del regime del margine o operazioni effettuate

da agenzie di viaggio, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA, mantenendo lo stesso criterio per 2019 e 2020.

Infine, i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

In sostanza, occorre tenere conto di **tutte le operazioni che dovevano confluire nella LIPE di aprile**, salvo l'eventuale semplificazione di esposizione "al lordo" per i regimi base da base e l'inclusione degli aggi.

Fermo restando, quindi, che il "faro" per comprendere cosa indicare o cosa no è appunto il criterio di compilazione della LIPE, con le uniche due eccezioni cui sopra, comprendere bene il meccanismo è fondamentale per evitare di affidarsi ciecamente ad automatismi.

Nel caso delle prestazioni di servizi (con riferimento agli agenti e rappresentanti, ma le considerazioni sono mutuabili a tutte le prestazioni di servizi), si è già parlato in precedenza (vedasi **Fondo perduto per agenti e rappresentanti** del 17 giugno 2020).

Passiamo ora ad esaminare le cessioni di beni, che normalmente non presentano difficoltà particolari, posto che normalmente la fattura immediata viene emessa all'effettuazione dello operazione (ovvero all'atto della consegna del bene mobile); se il bene è stato consegnato nel mese di aprile, si avrà una fattura immediata datata aprile, evidentemente da considerarsi nel computo del fatturato.

Altro caso semplice è quello della fattura differita: bene consegnato con DDT ad aprile, fattura emessa con data maggio con riferimento al DDT di aprile. In questo caso nel fatturato di aprile **occorre considerare** la fattura datata maggio poiché si riferisce a DDT di aprile. Di per contro, nel fatturato di aprile **non bisogna considerare** fattura differita emessa con data aprile e relativa a DDT di marzo (poiché le cessioni di beni, e quindi l'effettuazione dell'operazione, è in questo caso da imputarsi a marzo).

Meno comune, invece, è il caso della fattura emessa per acconto merce.

Prendiamo spunto da un caso che ci è stato sottoposto: un contribuente ha emesso fattura nel mese di marzo 2019 come acconto per merce da consegnare, a seguito di un bonifico da parte del cliente. Alla consegna della merce, nel mese di Aprile 2019, provvede ed emettere fattura con la descrizione della merce e il relativo prezzo, decurtando l'acconto ricevuto, ed emettendo una fattura con saldo zero. L'ammontare di questa operazione deve essere inserita nel computo del fatturato di aprile ai fini del fondo perduto?

Ebbene, la prima risposta è no, perché le istruzioni dicono che vanno considerare le fatture emesse ad aprile, ovvero quella di importo zero. Semplice, e corrispondente alla realtà, ma vogliamo chiaramente andare oltre e spiegare il perché.

Come si è detto, per determinare il fatturato deve essere presa in considerazione la data di effettuazione dell'operazione. Effettuazione ai fini IVA, posto che dobbiamo determinare il fatturato, e non i ricavi/compensi!

Occorre quindi fare riferimento all'articolo 6 del D.P.R. 633/72, che con riferimento alla cessione di beni precisa che, per i beni mobili, l'operazione si considera effettuata nel momento della consegna o spedizione (comma 1). Da qui, l'idea che l'operazione debba essere considerata nel mese di aprile, visto che in tale mese il bene è stato consegnato.

Attenzione, però, a non fermarsi al solo comma 1. Infatti, occorre anche considerare il comma 4 del medesimo articolo 6 D.P.R. 633/72: "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, **l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato**, alla data della fattura o a quella del pagamento".

In altri termini, poiché il bene è stato **pagato** prima della consegna , l'operazione si considera **effettuata** già nel momento del pagamento, **prima che il bene venga consegnato**. Non per nulla, correttamente, è stata emessa fattura già a marzo.

Per quanto sopra, l'operazione è da considerarsi come effettuata a marzo, e non ad aprile, e quindi non concorre nella determinazione del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto. Viene quindi confermato il risultato che si sarebbe ottenuto seguendo pedissequamente le indicazioni relative ai quali dati occorra considerare, presenti nelle istruzioni accluse all'istanza.

**TaxFocus**  
SPECIALE COVID-19

1 Luglio 2020 - dalle 15.30 alle 17.30



SCOPRI  
DI PIÙ

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

## Dello stesso argomento

ARTICOLI FISCO

APPROFONDISCI

18 giugno 2020 **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, FATTURATO A ZERO E FATTURATO NEGATIVO**

ARTICOLI FISCO

APPROFONDISCI

17 giugno 2020 **FONDO PERDUTO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)